

Prot. N. 23473/U.R.

Roma li 11 SET. 2008

Circolare n. 32

Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali
Dir.ne Gen.le Politiche Agricole
Ufficio POLAGR VIII
Via XX Settembre 20 00185 ROMA

A.P.T.I.
Via Cadorna, 29 - 00187 ROMA

UNITAB
Via Campo di Marte, 10/A1 - 06124 PERUGIA

COLDIRETTI-DIP.ECON.CO
Via XXIV Maggio 43 - 00187 ROMA

CONF.NE ITALIANA AGRICOLTORI
Via Mariano Fortuny 3 - 00196 ROMA

CONFAGRICOLTURA
C.so V. Emanuele 101 - 00186 ROMA

COPAGRI
Via Calabria 32 - 00187 ROMA

F.AGR.I.
Via Portuense 100 - 00187 ROMA

CONF. COO.VE FEDAGRI
Via de' Gigli D'Oro, 21 - 00186 ROMA

ANCA LEGA Coop
Via torino, 146 - 00184 ROMA

O. I. INTERBRIGHT
Fraz. Collepepe - 06050 COLLAZZONE (PG)

ONT Italia scarl
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 ROMA

INTERBURLEY
Via Carlo Poerio, 14
MARCIANISE (CE)





INTERFIRE
Via Torino, 146 – 00184 ROMA

S.I.N.
Via Palestro, 32 – 00185 ROMA

Oggetto: Settore Tabacco – Procedure e adempimenti per le Associazioni di produttori riconosciute e singoli produttori non associati finalizzate alla presentazione della domanda di aiuto accoppiato del tabacco raccolto 2008.


La presente circolare è emanata **dall'Organismo Pagatore AGEA** per le Associazioni di produttori riconosciute e per i singoli produttori non associati e trova il suo campo di applicazione nelle regioni dove **non sono attivi Organismi Pagatori regionali riconosciuti**. La stessa definisce gli adempimenti e le procedure connesse alle richieste di aiuto accoppiato del tabacco per il raccolto 2008 presentate dalle Associazioni di produttori riconosciute e dei singoli produttori non associati ai sensi del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio, del Reg. CE n. 2182/2005 della Commissione e del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 e D.M. D/189 del 22 marzo 2007.

L'aiuto accoppiato è versato, in applicazione degli art. 171 quater terdecies e quater quaterdecies del Reg. CE 2182/2005 e dell'art. 7 del D.M. D/63 del 30.01.2006, all'Associazione dei produttori riconosciuta o al singolo produttore di tabacco non associato sulla scorta di un attestato di controllo rilasciato dall'organismo di controllo che certifica l'avvenuta consegna del tabacco.

Le associazioni devono provvedere, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di accredito delle somme liquidate dall'Agea, a versare gli importi dell'aiuto spettante a ciascun produttore socio senza detrarre o comunque recuperare alcuna somma eventualmente dovuta dal produttore all'Associazione stessa. Qualora tale versamento viene effettuato dopo il termine di trenta giorni l'Associazione dovrà corrispondere al proprio socio oltre all'importo dell'aiuto anche gli interessi al tasso legale determinati dalla data dell'accredito.

Il versamento degli importi spettanti ai soci, separatamente a titolo di prezzo d'acquisto del tabacco ed a titolo di aiuto accoppiato, deve avvenire, esclusivamente, tramite bonifico bancario e/o postale. Il produttore, a tal riguardo, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione, i riferimenti bancari o postali per consentire il versamento di quanto di sua spettanza.

Gli importi del premio e del prezzo spettanti all'Associazione devono confluire in un conto corrente dedicato che deve essere utilizzato in modo esclusivo per il successivo accredito degli importi spettanti ai soci. Non è consentito alle Associazioni di utilizzare tali conti per accreditare proprie somme e concedere, in relazione ad esse, anticipazioni ai soci.







L'Associazione può utilizzare un solo c/c dedicato per gruppo varietale, fermo restando quanto prescritto al precedente capoverso.

L'Associazione versa l'aiuto direttamente al produttore, anche se lo stesso è aderente ad organismi intermedi quali cooperative e associazioni non riconosciute, socie dell'associazione stessa.

L'Impresa di trasformazione, determinato il valore commerciale del tabacco oggetto della consegna effettuata dal produttore associato e non, versa il prezzo all'Associazione per la successiva distribuzione agli associati, o al singolo produttore non associato.

L'Associazione versa il prezzo direttamente al produttore e qualora lo stesso sia socio di una cooperativa associata all'Associazione, il prezzo potrà essere versato alla cooperativa. Quest'ultima è tenuta a sua volta a versare il prezzo ai propri associati e a trasmettere il bonifico all'Associazione.

L'Associazione è tenuta a comunicare all'Impresa di trasformazione e all'Agea la messa in mora per mancato pagamento del prezzo, qualora non sia rispettato da parte dell'impresa stessa, il termine di pagamento di **trenta giorni** dalla data di effettiva consegna del tabacco da parte del produttore socio.

La predetta messa in mora dell'impresa di trasformazione permette all'Associazione di effettuare l'inserimento a sistema dei dati afferenti alle qualità e prezzi delle singole partite nell'ambito delle consegne, preventivamente caricate a sistema dall'organo di controllo competente, entro **il 15 aprile** dell'anno successivo a quello del raccolto di cui trattasi.

L'associazione è tenuta alla conservazione di tutta la documentazione tecnico/contabile prevista dalla normativa in vigore, a supporto della correttezza delle operazioni effettuate verso i propri soci. Tale documentazione dovrà essere messa a disposizione dell'Agea o dell'organismo di controllo competente.

Procedure operative

L'Agea, per il tramite dell'organismo delegato al controllo, provvede al caricamento dei dati delle consegne presso i magazzini delle imprese di prima trasformazione e mette a disposizione delle Associazioni di produttori riconosciute le procedure di acquisizione dei dati afferenti alla qualità e ai prezzi della singola partita nell'ambito delle consegne; inoltre le stesse Associazioni provvedono alla chiusura dei ricevimenti, alla registrazione e trasmissione dei dati per le richieste di aiuto, utilizzando le apposite funzioni informatiche presenti sul portale SIAN.

Si sottolinea che le Associazioni devono acquisire a sistema la qualità e il prezzo una volta verificata la corrispondenza del peso netto delle consegne di tabacco periziate presso i magazzini di trasformazione e acquisite a sistema dall'organismo.

Le Associazioni e i singoli tabacchicoltori non associati per presentare la domanda di aiuto devono utilizzare le funzionalità predisposte sul portale SIAN per richiedere:

1. **Domanda di anticipo del 50% dell'aiuto provvisorio;**
2. **Domanda saldo dell'aiuto definitivo e svincolo della garanzia;**
3. **Domanda di aiuto in unica soluzione relativa alla totalità del tabacco consegnato.**

Domanda di anticipo del 50 % dell'aiuto provvisorio

Il regolamento CE n. 2182/2005 all'art. 171 quater quaterdecies e il DM D/63 del 30/01/2006 dispongono che l'Associazione di produttori e/o il singolo produttore non associato, può presentare una domanda di anticipo per gruppo varietale dell'aiuto provvisorio nella misura del 50% dell'importo ottenuto moltiplicando l'aiuto provvisorio unitario fissato dal DM n. 3064 del 14 marzo 2008, al netto delle trattenute per la modulazione e per il fondo tabacco, come riportato nell'allegato 6, per i quantitativi che gli agricoltori intendono consegnare, così come riportato nelle dichiarazioni di cui all'art. 171 quater quaterdecies, comma 2 lettera b); tali quantitativi non debbono essere superiori a quelli contrattati. Le predette dichiarazioni debbono essere conservate nel fascicolo aziendale di ogni agricoltore. L'Associazione deve presentare unitamente alla domanda una cauzione pari all'importo dell'anticipo richiesto, maggiorato del 15%.

L'Agea, in base alle risultanze dei controlli, qualora verifichi che un produttore deve essere penalizzato, eroga gli importi richiesti al netto delle sanzioni applicate.

La domanda di anticipo non può essere presentata prima del 16 settembre.

L'AGEA eroga gli importi relativi alle domande di anticipo a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto e, comunque, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il termine ultimo per la conferma a sistema informatico delle domande di anticipo dell'aiuto è fissato al 15 GENNAIO dell'anno successivo a quello del raccolto e potrà essere effettuata solo per quelle domande corredate di garanzia costituita entro il predetto termine. Le domande di anticipo prive di garanzia ovvero corredate di garanzie costituite successivamente al termine del 15 GENNAIO sono irricevibili.

Ad integrazione delle attività di registrazione della domanda di anticipo a sistema, l'Associazione è tenuta a trasmettere all'Agea la domanda di aiuto prodotta dal sistema, corredata dai seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

1. Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 455 (secondo il modello dell'allegato 15);
2. Idonea garanzia di importo pari al 115% dell'importo dell'aiuto da liquidare (**fac-simile all. 4**)
3. Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;
4. Copia del documento valido di riconoscimento del legale rappresentante;
5. Dichiarazione dell'Istituto bancario, **con indicazione del Codice IBAN**, attestante l'apertura del conto corrente dove viene richiesto l'accredito dell'importo di premio indicato in domanda;
6. Dichiarazione dell'Associazione di produttori che attesti di non aver iniziato le consegne;
7. Dichiarazione dell'Associazione attestante l'acquisizione, nei fascicoli aziendali dei produttori, dei dati dichiarativi di produzione;
8. Dichiarazione con la quale **"si impegna a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, a tale scopo autorizza sin d'ora l'AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti alla sottoscritta"**.

Il singolo produttore non associato che ha sottoscritto un **contratto (C1)** dovrà allegare alla domanda di aiuto i seguenti documenti:

- copia del documento di riconoscimento leggibile; copia codice fiscale ;
- idonea garanzia di importo pari al 115% dell'importo di premio da liquidare;
- dichiarazione del singolo tabacchicoltore relativa al quantitativo di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto di cui trattasi;
- dichiarazione del singolo produttore che non ha consegnato
- Dichiarazione con la quale **"si impegna a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, a tale scopo autorizza sin d'ora l'AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto"** .

Stampe :

1. Domanda Anticipo del 50% (**All. 1**- mod. ANT50 - fornita dal sistema)

Domanda di saldo dell'aiuto definitivo e svincolo della garanzia

Il saldo dell'importo dell'aiuto definitivo e lo svincolo della garanzia concludono la procedura di pagamento. A Tale scopo è necessario che sia determinato, con apposito Decreto Ministeriale, l'importo dell'aiuto definitivo e che tutte le consegne di tabacco del raccolto siano terminate e registrate nel sistema informativo.

La registrazione delle consegne, deve essere conclusa da parte dell'organismo di controllo entro il termine ultimo del **16 marzo** dell'anno successivo al raccolto di cui trattasi.

L'Associazione presenta la domanda di saldo per gruppo varietale utilizzando le apposite funzioni previste dal sistema informativo AGEA entro il **20 aprile**. La procedura, in base ai dati inseriti a sistema, determinerà in modo automatico l'importo spettante in saldo.


Nell'ambito delle operazione di calcolo e conguaglio, il sistema determinerà eventuali somme da restituire, in quanto non utilizzate, maggiorate degli interessi.

L'Associazione unitamente alla domanda di saldo e di svincolo dovrà inoltrare all'Agea, in duplice copia (originale e copia) i seguenti documenti:

1. Stampa di dettaglio produttore svincolo;
2. Stampa di dettaglio produttore a livello di saldo;
3. Stampa analitica delle consegne;

Le stampe 1 e 2 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato, **la stampa 3** deve essere firmata dal Funzionario addetto al controllo al fine dell'attestazione dell'esattezza dei dati contenuti nella stampa, in relazione ai controlli effettuati.

4. Stampa bonifici premio;



5. Stampa interessi su bonifici premio;
6. Stampa importo da restituire;
7. Stampa dei bonifici del prezzo tabacco attestanti il versamento dello stesso da parte dell'impresa di trasformazione;

Le predette stampe devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato.

- Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;
- Certificato della camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.455 (secondo il modello dell'allegato 15);
- Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- Dichiarazione dell'Istituto bancario, **con indicazione del Codice IBAN**, attestante l'apertura del conto corrente dove viene richiesto l'accredito dell'importo di aiuto indicato in domanda;
- Dichiarazione che l'impresa di trasformazione ha effettuato o non ha effettuato il pagamento del prezzo come disposto dall'art. 2, punto 6 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 entro 30 giorni dalla data delle consegne del tabacco.
- Estratto del conto corrente utilizzato per la liquidazione relativa al gruppo varietale di cui trattasi;
- Certificazione relativa ai requisiti qualitativi minimi di cui all'art. 6, punto 2 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006.
- Dichiarazione con la quale **"si impegna a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, a tale scopo autorizza sin d'ora l'AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti alla sottoscritta"**.

Il produttore non associato, dovrà presentare la richiesta di saldo e di svincolo della garanzia all'Agea corredata dai seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

- bollettino di perizia attestante la consegna e check list di controllo;
- copia del bonifico del prezzo ricevuto dall'impresa di trasformazione;
- copia del bonifico dell'importo dell'aiuto liquidato dall'Agea;
- Certificazione relativa ai requisiti qualitativi minimi di cui all'art. 6, punto 2 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 rilasciata da un'Associazione di produttori riconosciuta o da altro Organismo abilitato.
- Dichiarazione con la quale **"si impegna a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, a tale scopo autorizza sin d'ora l'AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto"**.

L'Agea, verifica la richiesta di saldo, al fine dello svincolo o della richiesta d'incameramento della garanzia prestata in relazione alle anticipazioni d'aiuto già liquidate.

Stampe :

1. Domanda Saldo e Svincolo (**Allegato 2-** mod. SVI100 - fornita dal sistema)



6 

2. Stampa di dettaglio produttore svincolo (**Faa0giS1** - fornita dal sistema)
3. Stampa di dettaglio produttore a livello di saldo (**Faa0giS2** - fornita dal sistema)
4. Stampa analitica delle consegne (**Faa0giS3** - fornita dal sistema)
5. Stampa bonifici premio (**Faa0giS4** - fornita dal sistema)
6. Stampa interessi su bonifici premio (**Faa0inan** - fornita dal sistema)
7. Stampa importo da restituire (**Faa0giS5** - fornita dal sistema)
8. Stampa dei bonifici del prezzo (**Faa0giS6** - fornita dal sistema)

Domanda di aiuto in unica soluzione per G.V. relativa alla totalità del tabacco consegnato

L'aiuto definitivo sulla totalità delle consegne effettuate è liquidato in base all'attestato di controllo rilasciato, dall'organismo di controllo incaricato, ai sensi dell'articolo 171 quater terdecies del Reg.to CE n. 2182/2005. L'importo unitario è stabilito con apposito Decreto Ministeriale in base a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006.

I quantitativi relativi alle consegne di tabacco dovranno essere caricati sul sistema informativo Agea da parte dell'organismo di controllo **entro e non oltre il 16 marzo** dell'anno successivo a quelle del raccolto di cui trattasi.

L'Associazione di produttori presenta la domanda di aiuto in unica soluzione utilizzando le funzionalità presenti sul sistema Agea in base ai:

- dati afferenti le qualità e i prezzi delle singole partite consegnate;
- bonifici attestanti il pagamento del prezzo da parte dell'Impresa di trasformazione;

La procedura, in base ai dati inseriti a sistema, determinerà l'importo dell'aiuto da liquidare da parte dell'Agea.

Unitamente alla domanda di aiuto definitivo, l'Associazione dovrà inoltrare i seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

- 1) Stampa analitica delle consegne ;
- 2) Stampa di dettaglio dei produttori;
- 3) Stampa dei bonifici (ai produttori) attestanti il versamento del prezzo del tabacco da parte dell'impresa di trasformazione all'Associazione, relativo alle consegne per le quali si richiede l'aiuto;

Le stampe n. 2 e 3 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione o suo delegato. **La stampa n.1** deve essere firmata dal Funzionario addetto al controllo al fine dell'attestazione dell'esattezza dei dati contenuti nella stampa stessa, in relazione ai controlli effettuati.

- Certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura o copia della richiesta di tale certificazione alla Prefettura con timbro d'accettazione di quest'ultima;
- Certificato della Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 07.02.1996, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 455 (allegato 15);

- Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
- Dichiarazione dell'Istituto bancario, **con indicazione del Codice IBAN**, attestante l'apertura del conto corrente unico indisponibile dove viene richiesto l'accredito dell'importo di premio indicato in domanda.
- Estratto del conto corrente indisponibile relativo al gruppo varietale di cui trattasi;
- Dichiarazione con la quale **"si impegna a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, a tale scopo autorizza sin d'ora l'AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti alla sottoscritta"**.
- Dichiarazione che l'impresa di trasformazione ha effettuato, o non ha effettuato i pagamenti del prezzo come disposto dall'art. 2, punto 6 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 entro **trenta giorni** dalla data di consegna del tabacco, oppure copia della nota di messa in mora dell'impresa per il mancato rispetto del predetto termine;
- Certificazione relativa ai requisiti qualitativi minimi di cui all'art. 6, punto 2 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006.

Il produttore non associato, dovrà presentare la richiesta dell'aiuto definitivo all'Agea corredata dai seguenti documenti, in duplice copia (originale e copia):

1. bollettino di perizia attestante la consegna e check list di controllo;
2. copia del bonifico del prezzo ricevuto dall'impresa di trasformazione;
3. copia del documento di riconoscimento, leggibile;
4. copia del codice fiscale;
5. dichiarazione con la quale **"si impegna a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, a tale scopo autorizza sin d'ora l'AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto"**.
6. certificazione relativa ai requisiti qualitativi minimi di cui all'art. 6, punto 2 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 rilasciata da un'Associazione di produttori riconosciuta o da altro Organismo abilitato.

In base ai dati inseriti il sistema determinerà l'importo dell'aiuto da liquidare da parte dell'Agea.

Stampe :

1. Domanda Aiuto Definitivo su Consegne (**Allegato 3**- mod. DEF100 - fornita dal sistema)
2. Stampa analitica delle consegne (**Faa0giD1** - fornita dal sistema)
3. Stampa di dettaglio produttori (**Faa0giD2** - fornita dal sistema)
4. Stampa dei bonifici prezzo tabacco (ai produttori) (**Faa0giD3** - fornita dal sistema)

IL TITOLARE
Paolo GULINELLI

